

ALB 0955

Esecuzione Immediata



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

Del 29/09/20

OGGETTO Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventi questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato in data 24/09/2020 prot. n. 7610 – Ordine del giorno suppletivo prot. n. 7672 del 28/09/2020 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e su determinazione del Presidente del Consiglio.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 e assenti n. 2 sebbene invitati n. 10 come segue:

N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Cannizzaro Giusy	X		6	Lala Vito	X	
2	La Motta Tiziana	X		7	Stranci Pietro	X	
3	Cicchirillo Antonino	X		8	Fucarino Anna		X
4	Colletti Alfonso	X		9	Lala Eleonora		X
5	Di Miceli Pietro	X		10	Parrino Sergio	X	

Con l'assistenza del Segretario Dott. Pecoraro Gabriele

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere favorevole

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. ssa Cannizzaro Giusy)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to (La Motta Tiziana Vita)

IL SEGRETARIO
F.to. (Dott. Pecoraro Gabriele)



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/91, n. 44 – sarà/ è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal _____ 01 OTT 2020 _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pecoraro Gabriele)

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/91;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pecoraro Gabriele)

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ 10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 della L.R. n. 44/91

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to _____



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA PROVVISORIA N. 11 DEL PROGRESSIVO N.

DELIBERA DEFINITIVA N. _____ DEL _____

PRESENTI

	PRES.	ASS.
Cannizzaro Giusy		
Cicchirillo Antonino		
Colletti Alfonso		
Di Miceli Pietro		
Lala Vito		
La Motta Tiziana		
Stranci Pietro		
Fucarino Anna		
Lala Eleonora		
Parrino Sergio Gioachino		

PROPOSTA

OGGETTO:

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Il Sindaco propone al consiglio comunale di approvare la seguente proposta di deliberazione contenente i prescritti pareri.

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "*Fondo perequativo degli Enti locali*", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Contessa Entellina, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 89.550,72, cui seguirà la distribuzione di una riserva di € 52.700.000;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente, che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;**

Considerato che, con riferimento al tributo TARI, si ritiene doveroso riconoscere i benefici ad operatori economici, enti ed associazioni che hanno subito la chiusura temporanea nonché limitazioni delle rispettive attività o registrato cali di fatturato documentabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nella misura del 100% del tributo dovuto per il 2020;

Dato atto che per ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Contessa Entellina creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA** di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Contessa Entellina a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Contessa Entellina e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub a)* e *b)*;

Visto il Regolamento I.U.C. – Regolamento componente TARI - approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 25/08/2014;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a c) del



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 oltre agli operatori economici che hanno registrato cali di fatturato documentabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

Tenuto conto occorre integrare il superiore regolamento attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 27 bis “Misure straordinarie vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19 o che dimostrino un calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la tassa è ridotta nella misura del 100%.

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dal presente regolamento.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle utenze che hanno avuto imposte chiuse.

Per tutte le altre utenze il beneficio dell'agevolazione è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Contessa Entellina e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- modificare il Regolamento I.U.C. -Regolamento componente TARI - approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 25/08/2014 attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 27 bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19 o che dimostrino un calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la tassa è ridotta nella misura del 100%.

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dal presente regolamento.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle utenze che hanno avuto imposte chiuse.

Per tutte le altre utenze il beneficio dell'agevolazione è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

- c) notifica al Comune di Contessa Entellina e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- d) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

- e) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- f) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;

4.- Dare atto che la misura economica dell'agevolazione di cui alla presente deliberazione è quella di cui al prospetto che di seguito si riporta:

<i>Descrizione</i>	<i>Superficie in m2</i>	<i>Gettito</i>
Studi e uffici	306	€ 1.496,57
Locali esercizi commerciali	1.005	€ 4.513,80



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Banche e istituti di credito	146	€ 658,13
Esercizi artigianali	824	€ 1.796,59
Carrozzerie, officine, elettrauto	603	€ 1.315,54
Circoli culturali/sportivi	151	€ 376,37
Edicola, farmacia, tabacchi	144	€ 1.049,62
Bar, caffè, pasticceria	272	€ 2.857,21
Alberghi senza ristorante	119	€ 180,03
TOTALE	3.570	€ 14.243,86



Il Sindaco

Leonardo Spera

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2020



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Art. 53 Legge 8/6/1990 n. 142 recepita dall'art.1 lett. I della L.R. 11/12/1991 n.48 e dall'art.12 della L.R.23/12/2000 n. 30 – D.Lgs 267 del 18.08.2000

OGGETTO:

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale relativa all'oggetto sopra riportato;

ESPRIME parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa.

Contessa Entellina, li 24/09/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. *Giuseppe Maniscalco*)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 53, comma 1, legge n. 142/1990 recepito in Sicilia con l'art. 1, comma 1, lett. i) legge regionale n. 48/1991 e s.m.i. ,

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile, l'esistenza della copertura finanziaria e l'effettivo l'equilibrio finanziario, pertanto, ai sensi delle leggi sopra richiamate si esprime parere favorevole,

Contessa Entellina, li 24/09/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. *Giuseppe Maniscalco*)



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n° 39 del 25.09.2020

Il giorno 25 del mese di settembre 2020, il sottoscritto Dr. Francesco Callea, Revisore unico dei Conti del Comune di Contessa Entellina in forza della deliberazione consiliare n. 52 del 11.09.2018, ha terminato la verifica per il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo per gli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva della tassa sui rifiuti TARI";

Esaminati

- La proposta di deliberazione richiamata in atti ed i relativi allegati;
- I pareri di regolarità amministrativa e contabile espressi dal responsabile di area secondo le norme richiamate;

formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Contessa Entellina li 25.09.2020

f.to Il Revisore dei Conti

(Dr. Francesco Callea)

Parere del 25.09.2020 – Verbale n. 39

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo per gli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva della tassa sui rifiuti TARI”.

Premesso che:

- L’art.11 della L.R. n.9/2020 ha istituito il Fondo perequativo degli EE.LL da destinare alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esonero o la riduzione dei tributi locali e le concessioni del suolo pubblico in favore di operatori economici, enti ed associazioni, per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19;
- Il Comune di Contessa Entellina è destinatario dei benefici di riparto del Fondo di cui alla predetta normativa;
- L’Ente ritiene di intervenire a favore dei beneficiari, in riferimento al tributo TARI, individuati secondo le disposizioni dettate dall’Art.11 della L.R. 9/2020 nella misura economica di Euro 14.243,86;
- L’ente subordina i predetti benefici, di cui all’art.11 della L.R. 9/2020, ai fini dell’efficacia del riconoscimento, alle condizioni sospensive indicate in seno alla deliberazione in oggetto;
- L’Ente intende integrare il vigente regolamento IUC componente TARI, approvato con deliberazione di C.C. n.26 del 25.08.2014, con l’inserimento dell’Articolo “27-bis – Misure straordinarie vevolevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n.9/2020”, costituito dai commi da 1 a 4 ed esplicitati in seno alla proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il Regolamento IUC componente TARI approvato con deliberazione di C.C. n.26 del 25/08/2014;

Visto l’art.1 comma 660 della L.147/13;

Visto l’art. 239, commi 1, lett. b) 2) e 1-bis, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’oggetto;

Dato atto che il proposto regolamento non pare contrastare con la normativa vigente;

Preso atto dei pareri di regolarità amministrativa e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria secondo le norme in essi richiamate;

Visto l’art.239, comma 1, lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000;

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/1972, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012;

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole sul proposto regolamento, quale allegato alla proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale avente ad oggetto "Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo per gli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva della tassa sui rifiuti TARI".

Contessa Entellina , lì 25.09.2020

f.to Il Revisore dei Conti

(Dr. Francesco Callea)





COMUNE DI CONESSA ENTELLINA

Oggetto: Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Integrazione Regolamento per l'applicazione della sui rifiuti (TARI).

Il Sindaco illustra la proposta facendo presente che si tratta di una delibera con le stesse trattazioni e presupposti di quella precedente.

Il Presidente chiede se ci sono interventi e sottopone la proposta alla votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta

DELIBERA

Di approvare la proposta avente per oggetto: **“Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Integrazione Regolamento per l'applicazione della sui rifiuti (TARI).”**

Il Presidente sottopone la proposta alla votazione di immediata esecuzione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli , resi per alzata di mano, dichiara la proposta immediatamente eseguibile.

Alle ore 22:32 **il Presidente** dichiara chiusa la seduta.